



Comune di Terni

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE IN SICUREZZA SUL LAGO DI PIEDILUCO



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE IN
SICUREZZA SUL LAGO DI PIEDILUCO**

(adottato con deliberazioni del C. C. n. 57 del 3.03.08 e n. 300 dell'1.12.08, modificate con deliberazione del C.C. n. 174 del 31.05.2010 e n. 262 del 20.09.2010 - approvato con deliberazione G.P. n. 133 del 30.07.08)

ART. 1
OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina la navigazione in sicurezza sul lago di Piediluco, nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e provinciale.

ART. 2
FASCIA COSTIERA

1. Nella fascia costiera (da 0 a 25 metri), la navigazione è consentita ai natanti a vela, a remi, a pedale ed alle tavole a vela, purché viaggianti ad una velocità di sicurezza in relazione alle caratteristiche del natante.
2. In tale fascia è consentita la navigazione di unità nautiche a motore limitatamente alle manovre strettamente necessarie alla partenza, all'approdo ed all'attraversamento purché l'unità proceda in linea perpendicolare e con il motore al minimo consentito dei giri.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 500.

ART. 3
NAVIGAZIONE DI UNITA' NAUTICHE A MOTORE

1. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 4.6 del regolamento concernente la disciplina della navigazione e della gestione demaniale sui laghi della provincia di Terni, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 41 del 24 Maggio 2007, è consentita la navigazione sul lago di Piediluco alle unità nautiche aventi motori a quattro tempi di potenza massima non superiore a 5 CV (3.7 kW).
2. Il limite massimo di velocità consentito per la navigazione è di 3 nodi (5.5 km/h).
3. Il limite di potenza di cui al comma 1 può essere derogato, fino al limite massimo di 40 CV (29,4 kW), con riferimento:
 - a) alle unità adibite ad operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate e durante le sedute di allenamento all'interno ed in prossimità dei campi di gara preventivamente delimitati; la navigazione delle unità in questione deve essere effettuata, comunque, entro il limite di 15 metri esterno e parallelo ai campi di regata;
 - b) alle unità incaricate delle operazioni di montaggio e smontaggio dei campi di regata;
 - c) alle unità utilizzate in occasione dello svolgimento di pubblici spettacoli autorizzati;

- d) alle unità appartenenti o in dotazione agli Enti ed organi incaricati dei servizi di pronto soccorso e di protezione civile utilizzate per esercitazioni all'interno di aree delimitate ed autorizzate dalla Provincia da individuarsi, preferibilmente, all'interno dei campi di regata nei giorni ed orari di non utilizzo da parte della Federazione Italiana di canottaggio (FIC);
- e) alla unità appartenenti o in dotazione ai pescatori professionisti, muniti di regolare licenza, adibite ed utilizzate in modo esclusivo per la pesca.
- 3 bis. Il limite di potenza di cui al comma 1 può essere derogato anche oltre 40 CV (29,4 kW), con riferimento:
- a) Alle unità adibite a servizio pubblico di linea e non di linea, valutando, di volta in volta, in relazione alle specifiche caratteristiche dello scafo, la potenza necessaria a garantire l'esercizio della navigazione in condizioni di massima sicurezza;
- b) Alle unità appartenenti o in dotazione agli Enti ed agli organi di Polizia Statale e Locale in servizio di ordine pubblico vigilanza e soccorso;
- c) Alle unità appartenenti o in dotazione agli Enti ed organi pubblici in servizio di protezione civile;
- d) Alle unità delle scuole guida che effettuano esercitazioni pratiche per il conseguimento della patente nautica, all'interno di aree appositamente delimitate ed autorizzate dalla competente autorità demaniale, da individuarsi preferibilmente all'interno dei campi di regata, nei giorni ed orari di non utilizzo da parte della Federazione Italiana di canottaggio, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.
4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica :
- a) alle unità adibite ad operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate e durante le sedute di allenamento all'interno ed in prossimità dei campi di regata preventivamente delimitati;
- b) alle unità appartenenti o in dotazione agli Enti ed agli organi di Polizia statale e locale in servizio di ordine pubblico, vigilanza e soccorso, limitatamente agli interventi di emergenza;
- c) alle unità appartenenti o in dotazione agli Enti ed organi incaricati dei servizi di pronto soccorso e di protezione civile utilizzate per esercitazioni all'interno di aree delimitate ed autorizzate dalla Provincia da individuarsi, preferibilmente, all'interno dei campi di regata nei giorni ed orari di non utilizzo da parte della Federazione Italiana di canottaggio (FIC).
5. E' vietato l'utilizzo delle moto d'acqua (*scooters acquatici*). E' vietato, altresì, lo sci nautico.
6. E' vietata l'installazione di motori di potenza massima superiore a quella prevista dal comma 1 sulle unità nautiche che navigano sullo specchio lacuale.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, con esclusione del divieto di cui al comma 5, prima parte, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 500.

Art. 4
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

1. Chiunque navighi sulle acque del lago di Piediluco deve avere a bordo dell'unità nautica, in piena efficienza, i dispositivi di sicurezza e pronto soccorso previsti dalla normativa vigente per la categoria di unità impiegata, in relazione alla navigazione effettuata. Deve tenere, altresì, i documenti di bordo prescritti dalla normativa vigente.
2. Nelle ore notturne, le unità nautiche a motore inferiori ai sette metri e mezzo di lunghezza devono essere munite di una luce bianca di segnalazione a 360° gradi.
3. Per le unità nautiche a motore di lunghezza superiore a quella indicata nel comma 2 si applicano gli obblighi di segnalazione notturna prescritti dalla normativa vigente.
4. In ogni caso, è fatto obbligo generale ai conducenti di unità nautiche di regolare durante la navigazione la velocità avendo riguardo alla manovrabilità dell'unità, alla distanza di arresto, alla densità del traffico ed allo stato del lago, in modo da non costituire pericolo per la sicurezza delle persone e delle altre unità.
5. I proprietari e gli utilizzatori delle unità nautiche hanno l'obbligo di mantenere, anche ai fini della riduzione dell'inquinamento, in perfetta efficienza i motori applicati alle stesse.
6. E' vietato lo svuotamento delle acque di sentina, ad esclusione di quelle che si sono accumulate per fattori atmosferici o a causa del moto ondoso dello specchio lacustre, sempre che non contengano olii.
7. E' vietato abbandonare o rendere, comunque, inservibili le unità nautiche sullo specchio lacuale e sulla battigia.
8. E' vietato il gettito di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di detriti e di altro. E', altresì, vietato lo scarico in acqua di residui di combustione di olii lubrificanti, acqua di lavaggio e di ogni altra sostanza pericolosa o inquinante.
9. E' vietato arenare le unità nautiche, anche non provviste di motore, o occupare con arredi la battigia in modo da arrecare pregiudizio al passaggio pedonale o agli eventuali mezzi di soccorso. E' consentita la breve occupazione, comunque, indispensabile per l'esecuzione di eventuali operazioni di varo e di alaggio delle unità nautiche durante lo svolgimento di attività sportive regolarmente autorizzate.
10. E' vietato occupare i pontili di attracco e di partenza con persone o cose. Il Comune o il concessionario dell'area provvederà ad apporre specifica segnaletica di divieto.
11. E' vietata la pesca sportiva da terra durante la stagione balneare nelle zone frequentate dai bagnanti, anche se non appositamente delimitate, salvo durante i periodi di vigenza del divieto di balneazione.
12. E' vietata la balneazione nelle aree delimitate per specifici usi (campi di gara).
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 2,3,4,7,9,11 e 12 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 500.

Art. 5
ALTRI OBBLIGHI INERENTI LA SICUREZZA

1. Ogni responsabile di circolo nautico o ogni titolare di circoli o di scuole di sport d'acqua, durante lo svolgimento delle attività sociali regolarmente autorizzate, ogni esercente il servizio di trasporto pubblico di linea e non di linea, ogni esercente l'attività di locazione di unità nautiche ed ogni responsabile di campeggi aventi affaccio sulle acque lacustri o di stabilimenti balneari deve:
 - a) pubblicizzare, con adeguate bacheche, le norme generali e locali di sicurezza della navigazione e della balneazione;
 - b) garantire a bordo delle unità nautiche date in uso la dotazione dei dispositivi di sicurezza omologati, fornendo adeguate istruzioni per l'uso ;
 - c) essere in possesso di apposite unità nautiche per il recupero degli utenti in difficoltà ed in pericolo ;
 - d) essere in grado di garantire i primi soccorsi in caso di incidente ed, in generale, garantire l'assistenza ai bagnanti con personale qualificato.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1, lettere a),c) e d) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 500.

ART. 6
MANIFESTAZIONI SPORTIVE

1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 30 del D.L.vo 18 Luglio 2005, n. 171, le gare ed altre manifestazioni sportive nautiche sulle acque del lago di Piediluco devono essere autorizzate dal competente Servizio della Provincia, in conformità alla normativa statale, regionale e provinciale ed al presente regolamento, nonché ai regolamenti ufficiali delle Federazioni riconosciute dal CONI.
2. Nel caso in cui lo svolgimento delle manifestazioni richieda la posa di installazioni galleggianti, il soggetto organizzatore dovrà inoltrare al competente Servizio della Provincia apposita richiesta di rilascio di concessione temporanea con l'indicazione dettagliata delle dimensioni dell'area da delimitare e del periodo di stazionamento.
3. Le boe o gavitelli dovranno essere ancorati con funi di materiale idoneo ad una profondità di almeno 2,50 metri, al fine di non arrecare intralcio o pregiudizio alla navigazione.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 500.

ART. 7
NATANTI NON A MOTORE, A VELA, A REMI ED A PEDALI

1. L'uso di natanti a vela, a remi ed a pedali, non dotati di propulsione a motore, è consentito solo di giorno e con buona visibilità, da un'ora dopo l'alba fino al tramonto.
2. I conduttori dei natanti di cui al comma 1 devono regolare l'unità in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione ed alla balneazione ed, a tal fine, devono tenere tra di loro una distanza di almeno 10 metri.
3. L'uso delle tavole a vela è consentito solo di giorno e con buona visibilità, da un'ora dopo l'alba fino al tramonto.
4. I conduttori dei natanti di cui al comma 3 devono regolare l'unità in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione ed alla balneazione ed, a tal fine, devono tenere tra di loro una distanza di almeno 10 metri.
5. I conduttori dei natanti di cui al comma 3 devono indossare regolare giubbotto di salvataggio in ogni condizione metereologica e non possono portare persone o animali a bordo.
6. La navigazione delle unità da diporto di cui ai commi 1 e 3 avviene nel rispetto delle norme vigenti per l'attività sportiva e da diporto.
7. L'utilizzo di piccoli natanti a remi o a pedali (canoe, jole, sandolini, pattini) è consentito di giorno, con lago calmo e con buone condizioni metereologiche.
8. Sui natanti di cui al comma 7 possono essere trasportati un numero massimo di persone stabilite dal costruttore e le dotazioni di bordo devono essere quelle previste dalla normativa vigente.
9. L'impiego dei natanti di cui ai commi 1,3 e 7 è vietato nelle aree delimitate per specifici usi (campi di gara), durante gli orari ed i giorni di utilizzo da parte dei soggetti interessati, sui percorsi delle unità utilizzate per il servizio di trasporto pubblico di linea e non di linea e nelle zone riservate alla balneazione.
10. I circoli velici, le associazioni sportive e gli stabilimenti balneari devono:
 - a) rispettare le norme generali di sicurezza riportate nell'apposito regolamento per la navigazione da diporto, nonché quelle predisposte dalla Federazione Italiana Vela e dalle Federazioni o Organizzazioni a cui aderiscono;
 - b) assicurare il possesso e la perfetta efficienza delle dotazioni di sicurezza stabilite per i natanti in relazione al tipo ed alla specie di navigazione e, comunque, di almeno un salvagente per ogni persona imbarcata;
 - c) essere coperti da assicurazione per la responsabilità civile anche a favore degli allievi.
11. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1,2,4,5,7,9,10 lettere a) e c), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 500.

ART. 8

LOCAZIONE E NOLEGGIO DI UNITA' DA DIPORTO

1. Fatta salva l'applicazione delle norme contenute nel capo I e II del Titolo III del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171 sulla locazione ed il noleggio di unità da diporto, coloro che intendono esercitare l'attività di locazione di natanti da diporto per finalità ricreative o per usi turistici devono essere iscritti nel registro delle imprese della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione alla Provincia della comunicazione di inizio attività, utilizzando il modello di cui all'allegato A al presente regolamento.
3. Allegata alla comunicazione di cui al comma 2 dovrà essere presentata, altresì, la dichiarazione, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445, utilizzando il modello di cui all'allegato B al presente regolamento.
4. Le imprese comunicano, altresì, nelle stesse forme ogni, eventuale variazione sopravvenuta dei dati già dichiarati nel modello di cui all'allegato B al presente regolamento, come pure l'intervenuta cessazione dell'attività, entro il termine di quindici giorni dal suo verificarsi.
5. Copia della comunicazione di cui al comma 2, nonché copia della dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alle comunicazioni di cui al comma 4 sono trasmesse al Comune.
6. Copia della dichiarazione di cui al comma 3, timbrata e vistata dalla Provincia, deve essere mantenuta a bordo del natante.
7. I natanti da diporto utilizzati per l'attività di locazione per finalità ricreative o per usi turistici sono contrassegnati da una sigla che dovrà essere predisposta a cura del proprietario sulla fiancata destra di prua e sinistra di poppa, da cui risulti il nome della ditta e l'eventuale numero progressivo, con caratteri di dimensioni leggibili.
8. Il locatore deve:
 - a) consegnare il natante da diporto, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza;
 - b) munire il natante da diporto di tutte le dotazioni di sicurezza e dei documenti necessari per la navigazione;
 - c) stipulare per il natante da diporto specifica polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2054 del codice civile.
9. Il locatore deve, altresì:
 - a. cedere il natante da diporto soltanto di giorno e con buona visibilità, da un'ora dopo l'alba fino al tramonto.
 - b. tenere sempre approntata un'idonea unità di salvataggio munita delle dotazioni di sicurezza previste dalla vigente normativa;
 - c. accertarsi dell'effettivo possesso in capo al conduttore della patente nautica, quando prescritta ai sensi dell'art. 39 del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171;

- d. fornire le principali informazioni tecniche relative all'uso del natante da diporto da locare;
 - e. non procedere, quando le condizioni metereologiche sono tali da determinate situazioni di pericolo o rischio per la navigazione in sicurezza, alla locazione di natanti da diporto e, comunque, adoperarsi per favorirne il veloce rientro, se già in navigazione;
 - f. prendere nota dell'identità e reperibilità del conduttore;
 - g. assicurarsi che le persone che prendono posto sul natante da diporto siano in numero uguale o inferiore a quello massimo previsto dalla normativa vigente.
10. I natanti da diporto utilizzati nell'attività di locazione per finalità ricreative o usi turistici possono essere utilizzati esclusivamente per le attività a cui sono adibite .
 11. Il servizio di noleggio di natanti da diporto con conducente per il trasporto di persone viene esercitato in conformità a quanto stabilito dalla legge 15 Gennaio 1992, n. 21, dalla legge regionale 14 Giugno 1994, n. 17 ed al regolamento comunale del servizio di noleggio con conducente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 249 del 25 Settembre 1995, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.168 del 6 Giugno 2007.
 12. Il servizio di trasporto pubblico di linea e non di linea, nonché la locazione di natanti di cui al comma 1 vengono effettuati presso la rimessa e/o i pontili di attracco in concessione al titolare delle attività secondo quanto previsto dall'art. 6.12 del regolamento provinciale concernente la disciplina della navigazione e della gestione demaniale sui laghi della Provincia di Terni, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 41 del 24 Maggio 2007.
 13. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 7 e 9 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 500.

ART.9 DIVIETI DI NAVIGAZIONE

1. E' vietata la navigazione nelle zone riservate alla balneazione appositamente delimitate.
2. E' vietata la navigazione all'interno dei campi di gara appositamente delimitati durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate, ad eccezione delle unità impiegate nelle stesse. Il divieto si applica altresì, entro la fascia di 15 metri esterna al campo di gara durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate ad eccezione delle unità impiegate nelle stesse.
3. Durante gli allenamenti dei canottieri è consentita la navigazione di altre unità nautiche all'interno delle corsie del campo di regata utilizzate dagli equipaggi con l'obbligo, per i conducenti, di usare la massima prudenza. In particolare, il conducente delle unità nautiche diverse da quelle impiegate negli allenamenti dovrà:

- a) evitare lo stazionamento dell'unità nautica all'interno dei campi di regata utilizzati per gli allenamenti;
 - b) evitare l'intralcio delle unità nautiche impegnate negli allenamenti;
 - c) dare la precedenza alle unità nautiche utilizzate per gli allenamenti nella manovra di attraversamento delle corsie del campo di regata.
4. Qualora si rendesse necessario, per particolari esigenze di sicurezza nello svolgimento degli allenamenti, imporre il divieto di navigazione alle unità nautiche su una o più corsie del campo di regata, la Federazione sportiva interessata dovrà presentare apposita istanza alla Provincia di Terni che, nell'adozione del provvedimento, potrà imporre specifiche prescrizioni.
 5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 500.

ART. 10

AEROMOBILI CON COMPITI DI PUBBLICO SERVIZIO

1. L'amaraggio ed il decollo di aeromobili che effettuano interventi di protezione civile è ammesso tutto l'anno, anche con riferimento alle operazioni di addestramento.
2. Le operazioni di amaraggio e di decollo di aeromobili impegnati in operazioni di protezione civile dovranno essere preventivamente comunicate dal Corpo Forestale dello Stato, all'Autorità di pubblica sicurezza che, conseguentemente, impartirà le necessarie disposizioni alle Forze di Polizia presenti sul territorio al fine di assicurare il rapido allontanamento delle unità in navigazione.
3. Nel caso in cui devono essere effettuate operazioni di addestramento, l'Ente o la società organizzatrice è tenuta a comunicare semestralmente l'elenco delle esercitazioni programmate alla Provincia ed all'Autorità di pubblica sicurezza.
4. E' vietata la navigazione durante lo svolgimento delle operazioni di amaraggio e decollo di aeromobili in servizio pubblico di emergenza ed in fase di addestramento; qualora l'unità nautica sia in navigazione dovrà provvedere, con sollecitudine ad avvicinarsi alla riva e, comunque, ad allontanarsi dall'area delle operazioni.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 500.

ART.11

SANZIONI

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Regio Decreto 30 Marzo 1942, n.327 (Codice della Navigazione), dal Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n.171 (Codice della nautica da diporto) e dal regolamento provinciale concernente la disciplina della navigazione e della gestione demaniale sui laghi della Provincia di Terni, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale

n.41 del 24 Maggio 2007, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento si applicano secondo i criteri e le modalità disciplinati dalla legge 24 Novembre 1981, n.689.

2. I proventi derivanti dal pagamento dell'importo stabilito in misura ridotta, dal pagamento dell'importo ingiunto con ordinanza dirigenziale, ai sensi dell'art.18 della legge 24 Novembre 1981,n.689, dal pagamento stabilito in sentenza, a seguito di opposizione attivata avverso l'ordinanza ingiunzione dirigenziale avanti l'autorità giudiziaria competente, nonché dal pagamento dell'importo indicato nella cartella esattoriale, a seguito dell'attivazione del procedimento di esecuzione forzata, conseguenti all'accertamento delle violazioni delle norme del presente regolamento, spettano al Comune.

ART.12

ENTRATA IN VIGORE - ABROGAZIONI

1. Le norme del presente regolamento, dopo l'intervenuta approvazione della Provincia ai sensi del comma 2 dell'art.5.5 del regolamento provinciale concernente la disciplina della navigazione e della gestione demaniale sui laghi della Provincia di Terni, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n.41 del 24 Maggio 2007, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione all'Albo pretorio.
2. Dall'entrata in vigore delle norme del presente regolamento sono abrogati il regolamento comunale per la disciplina dei natanti sulle acque del lago di Piediluco antistante l'abitato comunale non comprese in zone portuali, approvato con deliberazioni del Consiglio comunale n.402 del 28 Luglio 1969 e n.230 del n.20 Aprile 1970, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 93 del 14 Giugno 1974, nonché tutte le altre disposizioni emanate in materia di navigazione sulle acque del lago di Piediluco.